

# STORIA ROMANA

## Scienze dei Beni culturali; Storia

---

Diciassettesima lezione:  
«Le dinamiche della successione nel I secolo d.C.:  
l'istituzionalizzazione del principato»

29-03-2022

**Suet. Aug. 28.** *De reddenda re publica bis cogitavit: primum post oppressum statim Antonium, memor obiectum sibi ab eo saepius, quasi per ipsum staret ne redderetur; ac rursus taedio diuturnae valitudinis, cum etiam, magistratibus ac senatu domum accitis, rationarium imperii tradidit.*

*Sed reputans et se privatum non sine periculo fore et illam plurium arbitrio temere committi, in retinenda perseveravit, dubium eventu meliore an voluntate. Quam voluntatem, cum prae se identidem ferret, quodam etiam edicto his verbis testatus est: «ita mihi salvam ac sospitem rem publicam sistere in sua sede liceat atque eius fructum percipere, quem peto, ut optimi status auctor dicar et moriens ut feram mecum spem, mansura in vestigio suo fundamenta rei publicae quae iecero». Fecitque ipse se compotem voti misus omni modo, ne quem **novi status** paeniteret.*

Due volte pensò di restaurare la repubblica: una prima volta subito dopo aver fiaccato Antonio, ricordando che da questo gli era stato ripetutamente rinfacciato che dipendeva proprio da lui il fatto che essa non fosse restaurata; poi, di nuovo, perché stanco di una lunga malattia. In questa occasione, anzi, convocate le autorità e il Senato in casa sua, consegnò loro un rendiconto finanziario dell'impero.

Ma, considerando che come privato cittadino egli sarebbe stato sempre in pericolo, e che era rischioso affidare lo Stato all'arbitrio di più persone, continuò a tenerlo in pugno lui. Non si sa se con miglior risultato o con miglior intenzione. Questa intenzione egli non solo la sbandierò di tanto in tanto, ma una volta giunse a proclamarla in un editto: "Vorrei proprio che mi fosse possibile rimettere al suo posto sana ed indenne la repubblica, e godere il frutto che io cerco di questa restaurazione, di essere detto ciò fondatore di un ottimo stato, e di portare con me, morendo, la speranza che rimangano salde le fondamenta dello Stato, quali io avrò gettato". Ed egli stesso fu realizzatore del suo voto, sforzandosi in ogni modo a che nessuno avesse a dolersi della nuova condizione.

# Gli eredi mancati di Augusto

- **M. Claudio Marcello**

Nipote e genero: era il figlio di sua sorella Ottavia e fu il primo marito della figlia Giulia.

- **Agrippa**

Fidato collaboratore e genero.

- **Gaio e Lucio Cesari**

Nipoti, figli di Giulia e del suo secondo marito, Agrippa.



## Gell. 15. 7.

È stato osservato nelle persone anziane che il sessantatreesimo anno di età è contrassegnato da disgrazie, dalla morte o da qualche disastro; e un esempio a proposito di questa osservazione è preso da una lettera del divo Augusto al figlio Gaio <sup>1</sup>.

È stato osservato, durante un periodo a memoria d'uomo assai lungo, che quasi tutti i vecchi arrivati al sessantatreesimo anno di età incorrono in pericoli e disastri, in gravi malattie, la fine della vita o sofferenze psichiche. Perciò coloro che si occupano dello studio di tali eventi e delle parole che li distinguono, chiamano tale anno della vita umana *klimakterikón* (climaterico) <sup>2</sup>.

L'altro ieri notte, mentre leggevo il libro delle *Epistole* del divo Augusto, indirizzate al nipote Gaio, ed ero avvincente dall'eleganza dello stile né pedantesco né affettato, ma, per dio, facile e semplice, mi sono imbattuto in una lettera scritta in quell'anno; ed eccone il testo <sup>3</sup>:

<sup>1</sup>Nono giorno prima delle calende di ottobre.

<sup>2</sup>Salute, mio Gaio, mio carissimo asinello <sup>4</sup>, che sempre io desidero quando mi sei lontano. Ma soprattutto nei giorni come quello d'oggi i miei occhi cercano il mio Gaio, che, ovunque sia, spero celebri lieto e in buona salute il mio sessantaquattresimo compleanno. Perché, come tu vedi, sono sfuggito ai sessantatré anni, all'anno climaterico (*klimaktèra*) comune a tutti i vecchi. Prego anche gli dèi che quanto mi rimane di vita, possa trascorrerlo sano e salvo, con il nostro Stato in fiorenti condizioni; *andragathoúnton ymòn kài diadechoménon* (voi mostratevi <sup>5</sup> uomini di cuore e preparatevi a succedere al mio posto) <sup>6</sup>.

Deos oro ut mihi, quantumcumque superest temporis,  
id traducere liceat in statu rei publicae felicissimo  
ἀνδραγαθούντων ὑμῶν καὶ διαδεχομένων **stationem**  
**meam.**



# Le linee della successione nel I sec. d.C.

- Adozione all'interno della *domus*
- Discendenza familiare diretta
- Adozione per merito

# La dinastia giulio-claudia

LINEA ISTITUZIONALE	LINEA ANTONIANA
<p><b>Tiberio</b>, fratello di Druso Maggiore: entrambi erano figli di prime nozze della moglie di Augusto, Livia, con Tiberio Claudio Nerone. (14-37)</p> <p><b>Claudio</b>, figlio di <b>Antonia minore</b>, fratello di Germanico, zio di Caligola. 41-54)</p>	<p><b>Germanico</b>, figlio di <b>Antonia Minore</b> e del fratello di Tiberio, Druso Maggiore (19†)</p> <p><b>Caligola</b>, figlio di Germanico e nipote di <b>Antonia Minore</b> (37-41)</p> <p><b>Nerone</b>, figlio di prime nozze di Gneo Domizio Enobarbo (a sua volta figlio di Antonia maggiore) con <b>Agrippina minore</b> che ebbe Antonia Minore come nonna, Germanico come padre e lo zio Claudio come suo secondo marito (54-68)</p>

# Il 69. d.C.: l'anno dei quattro imperatori

- **Galba** (favorito dal Senato, è il primo a sperimentare, senza successo, l'adozione per merito di Pisone Liciniano)
- **Otone** (sostenuto dai pretoriani)
- **Vitellio** e **Vespasiano** (sostenuti dalle legioni)



# La dinastia flavia

- **Vespasiano** (69-79)

trasmette il potere ai figli

- **Tito** (79-81) e **Domiziano** (81-96)

*s.c. de Cn. Pisone patre* ll. 35-36 Eck – Caballos –  
Fernández: [...] *dum in omni re maius imperi|um Ti.  
Caesari Aug(usto) quam Germanico Caesari esset*  
[...]

«... purché in ogni caso competesse a Tiberio  
Cesare Augusto un potere di comando maggiore di  
quello di Germanico Cesare ...».

*Lex de imp. Vesp.* Il 1-32 Crawford (CIL VI, 930 = FIRA I<sup>2</sup>, nr. 15)

Che a lui [a Vespasiano] sia lecito **concludere trattati** con chi vorrà così come fu lecito al divo Augusto, a Tiberio Giulio Cesare Augusto e a Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico. Che a lui sia lecito **convocare il senato, presentare proposte, ritirarle, far votare senatoconsulti** per relazione o per divisione, così come fu lecito al divo Augusto, a Tiberio Giulio Cesare Augusto e a Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico. Che quando sarà convocato il senato per sua volontà, autorità e ordine, su suo mandato o in sua presenza, tutte le decisioni si considerino e si conservino come se il senato fosse stato tenuto e convocato secondo la legge. Che gli aspiranti alla potestà o all'*imperium* dei magistrati o ad una **qualsiasi altra carica, che egli avrà raccomandato al senato e al popolo romano**, e coloro ai quali avrà dato o promesso il suo suffragio, siano presi in considerazione al di fuori di ogni regola. Che a lui sia lecito far avanzare e allargare i confini del pomerio, come giudicherà sia nell'interesse della repubblica, come fu lecito a Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico. **Che egli abbia il diritto e il potere di compiere e fare qualunque cosa giudicherà che sia utile alla repubblica e in conformità alla maestà delle cose divine, umane, pubbliche e private, così come lo ebbero il divo Augusto e Tiberio Giulio Cesare Augusto e Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico.** Da quelle leggi e plebisciti da cui fu scritto che non fossero vincolati neanche il divo Augusto, Tiberio Giulio Cesare Augusto e Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico, da quelle leggi e quei plebisciti l'imperatore Cesare Vespasiano sia dispensato; e ciò che in base ad una qualunque legge o rogazione il divo Augusto o Tiberio Giulio Cesare Augusto o Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico poterono fare, tutto questo sia lecito fare anche all'imperatore Cesare Vespasiano Augusto. Che ciò che prima dell'approvazione di questa legge sia stato fatto, compiuto, decretato, comandato dall'imperatore Cesare Vespasiano Augusto oppure da chiunque altro su suo ordine o mandato sia considerato valido e ratificato, come se fosse stato fatto per volontà del popolo o della plebe.

FOEDVSVE CVM QVIBVS VOLET FACERE LICET ITA VT LICET DIVO AVGVSTO  
TIBERIO CAESARI AVGVSTO TIBERIO QVE CLAVDIO CAESARI AVGVSTO GERMANICO  
VII QVE SENATVM HABERE RELATIONEM FACERE REMITTERE SENATVS  
CONSULTA PER RELATIONEM VBI SESSIONEM VOLET FACERE LICET ITA  
VT AVT LICET DIVO AVGVSTO TIBERIO CAESARI AVGVSTO CLAVDIO CAESARI  
AVGVSTO GERMANICO  
VTI QVE CVM EX VOI MANDA AVCTORITATIVE IVSSVM MANDATV VELLE IVS  
PRAESENTI VE POSITIVS HABEATVR OMNI VMDERVM IVS PER INDE  
HABEATVR SERVETVR AC SI ITC SENATVS EDICTV SESET HABERE IVROVI  
VTI QVE QVOS MAGISTRATV MOTO EST ITEM IMPERIVM CVRATIONEM VE  
CVIVS RE TENESENATV POPVLO QVE ROMANO COMMENDAVERIT  
QVIBVSVE SVFFRAGATIONEM SVAM DEDERIT PROMISTRITIBORVM  
COMITIS QVIBVSQVE EXTRA ORDINEM RATIO HABEATVR  
VTI QVE FINES POMERII PROPRIE PROMOVERE CVM EX REPUBLICA  
CENSEBIT ESSE LICET ITA VT LICET TIBERIO CLAVDIO CAESARI AVGVSTO  
GERMANICO  
VTI QVE QVAECVMQVE EX VR REPUBLICA MAIESTATE DIVINARVM  
HVMANARVM PUBLICARVM PRIVATARVM QVE RERVM ESSE  
CENSEBIT HACERE FACERE IUS POTESTAS QVE SIT ITA VT DIVO AVGVSTO  
TIBERIO QVE TIBERIO CAESARI AVGVSTO TIBERIO QVE CLAVDIO CAESARI  
AVGVSTO GERMANICO FVIT  
VTI QVE QVIBVS LEGIBVS SIT IBEIVE SCITIS SCRIPTVM VIT IN DIVO AVGVSTO  
TIBERIO QVE TIBERIO CAESARI AVGVSTO TIBERIO QVE CLAVDIO CAESARI AVGVSTO  
GERMANICO SV TENERENTVR IIS LEGIBVS SIT IBEIVE SCITIS IMPERAR  
VE SPASIANVS SOLVIT VSSIT QVAE QVE EX QVA QVIBVS ROGATIONE  
DIVO AVGVSTO TIBERIO QVE TIBERIO CAESARI AVGVSTO TIBERIO QVE  
CLAVDIO CAESARI AVGVSTO GERMANICO FACERE PORTVIT  
EA OMNIA IMPERAR VESPA SIANO AVGVSTO FACERT LICET  
VTI QVE QVAE ANTE HANC LEGEM ROGATA MACTINGESTA  
DI CRETA IMPERATA AB IMPERATORE CAESARE VESPA SIANO AVGVSTO  
IVSSVM MANDATV VELLE IVS QVO QVE SVNT EA PER INDE IVS TRITIQ  
SINT AC SI POPVLI PLEBISVE IVSSV ACTA ESSENT

## SANCTIO

SI QVI SHVIVSCE LEGIS ERGO ADVERSVS LEGES ROGATIONES PLEBISVE SCITA  
SENATVSVE CONSULTA HEC ITCRITISIVE QVO DEVM EX LEGE ROGATIONE  
PLEBISVE SCITO SVF CIACRITOPOR ITCRIT HVIVS LEGIS  
GOI DEINE FRAVDI ESTO NEV ITCRIT HVIVS LEGIS  
QVIVS DE IARE ACTIONE IVS QVIVS DE IARE ACTIONE  
SENCTIO

*Lex de imp. Vesp. ll. 17-21 Crawford 549-553, nr. 39  
(CIL VI, 930 = FIRA I<sup>2</sup>, nr. 15)*

*Utique quaecumque ex usu rei publicae maiestate divinarum, humanarum, publicarum privatarumque rerum esse censebit, ei agere facere ius potestasque sit, ita ut Divo Augusto, Tiberio Iulio Caesari Augusto, Tiberioque Claudio Caesari Augusto Germanico fuit.*